

C.F. 92047250532

251B

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO DI RIBOLLA APS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - STEMMA - DURATA

1. E' costituita un'associazione denominata Associazione "Pro Loco di Ribolla APS."

2. L'associazione ha sede legale nel comune di Roccastrada in Piazza della Paga a Ribolla (GR). La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito territoriale della frazione di Ribolla, con decisione del Consiglio Direttivo. L'eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria.

3. La Pro Loco di Ribolla adotta come stemma quello dell'ex A.S.D. Comitato Festeggiamenti Ribolla, associazione di volontariato dalla quale prende origine; si tratta di un logo elaborato tenendo in considerazione delle origini minerarie del nostro paese.

Sulla parte alta dello stemma verrà quindi aggiunta la scritta "Pro Loco Ribolla APS" e rimarrà invariata quella "VIVIMI."

4. La durata della Pro Loco è illimitata.

5. La pro-loco svolge la propria attività ai sensi del codice civile e del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore)

ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. La Pro Loco Ribolla riunisce in associazione tutte le persone fisiche (soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico nel territorio di Ribolla - Comune di Roccastrada (GR) e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti senza alcuna distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali.

2. La Pro Loco Ribolla non ha finalità di lucro ed i suoi soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, agendo con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

3. La Pro Loco Ribolla può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali, telematici od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività

di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v)

del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le finalità che la Pro Loco Ribolla ha come oggetto sociale sono:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative quali convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti popolari, manifestazioni sportive, fiere eno-gastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, etc. che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e migliorare la qualità della vita dei suoi residenti;

c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio e, più in generale, sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

nei confronti del fenomeno turistico;

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

- L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

b. Soci Sostenitori:

- c. Soci Benemeriti;
d. Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti, domiciliati o anche saltuariamente dimoranti nel territorio della frazione di Ribolla, zone limitrofe ed altresì coloro che, per motivazioni varie, sono interessati all'attività della Pro Loco Ribolla.
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco Ribolla.
5. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco Ribolla.
6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci devono versare la quota associativa annuale e rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni
2. Tutti i Soci, al momento dell'assemblea, hanno diritto:
- a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- i Soci ultra quattordicenni possono votare in assemblea con l'ausilio di coloro che hanno la responsabilità genitoriale ma non di essere eletti negli organi sociali
- Tutti i soci hanno il diritto:
- d. a ricevere la tessera della Pro Loco;
- e. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- f. a frequentare i locali della Pro Loco;
- g. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dalla Pro Loco.
- h. ad esaminare i libri associativi con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni
3. I Soci hanno l'obbligo di:

- a. rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b. versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
- c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Ribolla a seguito del versamento della quota associativa annuale.
2. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non produce interessi attivi.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché gli eventuali recapiti telefonici e l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Ribolla per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco. L'escluso può far ricorso all'assemblea nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione. L'assemblea deciderà nella prima seduta utile.

ART. 7 – ORGANI DELLA PRO LOCO

1. Sono organi della Pro Loco Ribolla:

- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
- Sono cariche associative:
- a. il Presidente;
 - b. il Vice Presidente;
 - c. il Segretario ed il Tesoriere;
 - d. il Presidente onorario.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Possono partecipare all'assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci della Pro Loco ed in regola con il versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci.

2. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci al loro rispetto (anche coloro che erano assenti o dissidenti al momento della delibera di assemblea). Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

3. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

4. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altro socio. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vicepresidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,

viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune e/o nei punti esterni di maggiore visibilità della frazione di Ribolla e attraverso pubblicazione su sito internet dell'associazione e pagina Facebook della Pro Loco Ribolla. L'Assemblea, ordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

7. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.

Inoltre ha le seguenti competenze indrograbili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- L'Assemblea straordinaria è convocata;

2. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

- b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d. per le modifiche del presente Statuto, per la trasformazione, fusione scissione dell'associazione;
- e. per lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

9. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci, così come previsto dal precedente comma 5).

10. Le modifiche statutarie la trasformazione, fusione scissione dell'associazione sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti in proprio o per delega in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

11. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 17 membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore a 25 componenti.

2. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. L'Assemblea approva il regolamento elettorale e determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; la stessa assemblea, elegge tra i propri soci i componenti del consiglio direttivo con votazione scritta e segreta in ottemperanza del regolamento elettorale.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.

5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e

riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal

verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di più del 50% dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente. 8. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Pro Loco Ribolla sono eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Possono essere riconfermati.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente questi sarà sostituito dal Vice Presidente.

4. In caso di impedimento definitivo o dimissioni il Presidente e/o il Vice Presidente verranno dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente.

5. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco Ribolla ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro

Loco.

6. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco Ribolla, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco Ribolla nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco Ribolla e le relative registrazioni.

ART. 12 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 13 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco:
 - a) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri uniti in assemblea del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
 - c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
 - d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
 - e) negli altri casi previsti dalla Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I. in quanto compatibili con il codice del terzo settore;
2. Il Commissario Straordinario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve, entro sei mesi, indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - ADESIONE ALL'U.N.P.L.I.

1. La Pro Loco Ribolla aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) attraverso il "Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana - Unpli Toscana" nonché al Comitato Provinciale U.N.P.L.I. di Grosseto nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I..

ART. 15 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO

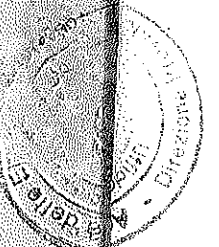
1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco Ribolla provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a. quote e contributi dei Soci;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore
- g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sagre gastronomiche e sottoscrizioni;
- i. raccolta fondi

- 1. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 2. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco Ribolla sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco Ribolla e non possono essere divisi e/ o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3. Gli eventuali utili o avanzzi di gestione della Pro Loco Ribolla devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
- 4. Il patrimonio della Pro Loco Ribolla è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla redazione dell'inventario del patrimonio della Pro Loco.

ART. 16 - PRESTAZIONI DEI SOCI

- 1. La Pro Loco Ribolla si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 2. La Pro Loco Ribolla può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
- 3. Tutte le cariche della Pro Loco Ribolla sono di norma gratuite.
- 4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate.



sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

5. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale solo quando ciò sia comunque *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco Ribolla deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente.

2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.

3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento della Pro Loco Ribolla sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno la metà più uno dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 3/4 dei voti dei presenti.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, saranno devolute previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice

del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il presente statuto è stato approvato all'unanimità durante l'Assemblea Generale dei soci tenutasi a Ribolla in data 20.10.2020

Il Presidente dell'Assemblea
Silvia Ciampolini
(Silvia Ciampolini)

Il segretario
[Firma]

ASSOCIATI DELLA FIDUCIA
C/DELLA R. GROSSETO
ALLEGATO 3
Registrazione n. 3
Mod. 3
28/10/2020 d.d. 304 X
Il Capo Terza (*)
Marta Paolella
Allegato su delega del Direttore Provinciale
Alessio Cecchi

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

In data 20.10.2020 alle ore 21.00 si è riunita, presso la sede della ProLoco Ribolla, l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione *Ciampolini Silvia*, Presidente della ProLoco Ribolla e *Gorelli Stefano* quale Segretario ed estensore del presente verbale.

La Presidente, ha constatato che è presente la maggioranza dei soci aventi diritto, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la riunione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

La Presidente informa i presenti che, entro il 31.10.2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Egli fa presente che la scadenza del 31.10.2020 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

La Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: *ProLoco Ribolla Associazione di Promozione Sociale* (in sigla "**ProLoco Ribolla APS**").

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,30.-

Il segretario

La Presidente

VERSATI & C. s.r.l. - GROSSETO
 DATA 28/10/2020
 AL 3047 MOD. 3

IL CAPO TEAM (*)
 Maria Paolella

* firma del delegato del Direttore Provinciale

COMUNE DI GROSSETO
 Protocollo Arrivo N. 2073/2021 del 03-02-2021
 Allegato 1 - Copia Documento

